

Allegato "E" all'atto n.rep. 23.112/13.247

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

**- Art. 1 - Denominazione -**

E' costituita un' associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "ASMEL".

**- Art. 2 - Sede e Durata-**

L'Associazione ha sede in Gallarate, via San Giovanni Bosco n. 13.

Spetta al Consiglio Nazionale istituire e sopprimere sedi, uffici di rappresentanza e delegazioni regionali.

L'associazione ha durata illimitata, fermo restando l'anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall'assemblea dei soci.

**- Art. 3 - Soci, trasmissibilita' della qualita' di socio, recesso ed esclusione -**

I soci sono Fondatori e Ordinari.

Sono Soci Fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci Ordinari i municipi, gli enti locali e loro aggregazioni ed in generale enti ed istituzioni territoriali che verranno ammessi a far parte dell'associazione.

Ogni socio versa al Fondo Patrimoniale un importo determinato ogni 1.000 (mille) abitanti o frazione di 1.000 (mille) in ragione di euro 5,00 (cinque/00) nel caso di comuni e di loro aggregazioni, e di 0,50 (zero virgola cinquanta) euro nel caso di enti sovraordinati.

L'ammissione di un nuovo socio dovra' essere deliberata dal Consiglio Nazionale.

All'atto della richiesta di ammissione il socio si obbliga, oltre alla quota del Fondo Patrimoniale, al pagamento della quota associativa annuale, come determinata dal Consiglio Nazionale e si impegna ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea ed ogni altro atto regolamentante la vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di elettorato attivo e passivo anche per le cariche sociali, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio puo' sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Nazionale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci e' deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi o qualora il comportamento del socio possa compromettere o recare pregiudizio al raggiungimento e/o perseguimento degli scopi dell'associazione; il socio del quale e' proposta l'esclusione non ha diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla sua esclusione.

In caso di recesso e/o di esclusione il socio non avra' diritto al rimborso delle quote versate.

**- Art. 4 - Finalita' ed oggetto-**

L'associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarieta', autonomia e decentramento.

Di conseguenza, per promuovere negli Enti associati l'efficacia e l'efficienza delle procedure e consentire l'effettivo governo dei processi scaturenti dalle scelte politiche, intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonche' adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese.

Nell'ambito delle predette finalita', l'Associazione si propone, in particolare, di realizzare azioni e iniziative rivolte a: ▶

- promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarieta', dell'autonomia, del decentramento,
  - tutelare e valorizzare il ruolo delle autonomie e delle risorse locali;
  - raccogliere, analizzare e diffondere dati e informazioni riguardanti enti ed istituzioni locali;
  - promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando proposte volte allo sviluppo e al miglioramento dei livelli di servizi;
  - svolgere azione di informazione per gli enti soci attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc..;
  - promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitivita' dei territori anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali.
  - realizzare iniziative tese allo sviluppo sistematico del territorio, anche mediante specifiche azioni di animazione e marketing territoriale;
  - promuovere e incoraggiare iniziative per il rafforzamento della coscienza civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
  - studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
  - promuovere e coordinare relazioni internazionali e attivita' di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarieta' fra i governi locali.
- Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo, potra':

- svolgere attivita' di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, nei suoi diversi livelli e articolazioni;
- realizzare azioni di formazione, informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- realizzare ogni altra attivita' connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attivita' editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, consorzi, societa' di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attivita' e agli scopi dell'Associazione.
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorita' nazionali, regionali, locali, gestendo per conto delle medesime autorita', progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento delle sue finalita';
- rappresentare le istanze dei soci dinanzi a istituzioni e organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, a organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse per le realta' locali.

L'Associazione si propone, inoltre, di implementare soluzioni per il conseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa nell'ambito dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi. A tal fine - coerentemente con l'obiettivo di supportare i soci nei processi di innovazione tecnologica e organizzativa - l'Associazione potra' attivare in favore dei soci funzioni di approvvigionamento (convenzionamenti, accordi, centralizzazione di committenze, e-procurement, etc) connesse al reperimento delle migliori condizioni di mercato allo scopo di rendere piu' efficiente ed economica la gestione delle procedure di acquisto e di realizzare economie di scala.

L'associazione potra' infine, per il miglior perseguimento dei suoi fini, presentare progetti ed accedere a programmi di sviluppo anche attivando finanziamenti locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

**- Art. 5 - Patrimonio e mezzi economici -**

Il Fondo Patrimoniale dell'associazione e' variabile, ed e' costituito dalle somme in danaro o prestazioni di servizi o di altri elementi suscettibili di valutazione economica apportati



e/o conferiti dai soci fondatori in sede di costituzione e dai versamenti effettuati dai soci all'atto dell'ammissione.

Il patrimonio dell'associazione e' inoltre costituito dai contributi, donazioni, elargizioni ed offerte di qualsiasi tipo ricevute da Enti pubblici o privati sempreche' non siano specificamente destinati alla copertura finanziaria per l'organizzazione di eventi o di specifici costi di gestione.

Il patrimonio potra' altresì essere incrementato con le somme prelevate dagli avanzi di gestione per la parte non devoluta agli scopi dell'associazione stessa ed accantonati in specifici fondi e decurtato per il ripiano di eventuali sbilanci di gestione.

Per garantire il regolare funzionamento e la copertura dei costi di gestione dell'associazione, la stessa potra' ricevere contributi nonche' somme o beni e servizi anche a titolo di sponsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici e privati.

#### - Art. 6 - Organi -

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente del Consiglio Nazionale
- il Segretario Generale.

#### - Art. 7 - L'Assemblea dei soci -

L'Assemblea e' costituita da tutti i soci.

Essa deve essere convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

In alternativa alle modalita' di cui sopra e' ammessa altresì la convocazione dell'assemblea con avviso pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il

caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

All'Assemblea competono l'approvazione del bilancio consuntivo, la nomina degli organi sociali, le modifiche statutarie, l'esclusione dei soci, lo scioglimento dell'associazione, nonché ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti dell'associazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Il voto di ogni socio vale in proporzione all'importo versato al Fondo Patrimoniale in sede di costituzione o di ammissione all'associazione, rispetto al totale del Fondo.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo patrimoniale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### **- Art. 8 - Il Consiglio Nazionale -**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal numero di membri fissato dall'Assemblea in sede di nomina. Tutti gli amministratori durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti e sempreché non venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Nazionale

provvedera' ad integrare, per cooptazione, il/i consigliere/i cessato/i con nomina valida fino alla prima Assemblea utile.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, dovra' essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina degli amministratori cessati.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, tra l'altro, su proposta del Segretario Generale :

- stabilisce gli indirizzi dell'attivita' dell'associazione, redige la relazione annuale sull'attivita', ne predispone e ne esegue i programmi;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo;
- delibera l'ammissione all'associazione dei soci;
- delibera sul recesso dei soci;
- determina l'entita' delle quote associative annuali a carico dei soci per il raggiungimento dell'economicita' di gestione;
- delibera circa la predisposizione ed approvazione dei regolamenti;
- delibera in merito all'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico con poteri consultivi e di indirizzo, determinando il numero dei suoi componenti e la durata;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonche' gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera il piu' sicuro e conveniente impiego del patrimonio ;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'associazione nonche' di eventuali uffici o sedi di rappresentanza;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno o piu' dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino agli atti dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Nazionale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Nazionale, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può delegare tutti o parte dei suoi poteri, in analogia e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

La rappresentanza legale spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio Nazionale può avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico.

Quest'ultimo viene istituito con propria delibera che provvede anche alla determinazione del numero dei suoi componenti e la durata, scegliendo i suoi componenti tra soggetti di provata esperienza, qualifica professionale e di spessore scientifico e culturale. Il funzionamento del



Comitato Scientifico sara' oggetto di uno specifico regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale stesso.

#### **- Art.9 - Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale ed e' rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente, oltre a presiederne gli organi, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri.

Il Presidente vigila, sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea.

Nelle riunioni del Consiglio Nazionale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal membro anagraficamente piu' anziano.

#### **- Art 10 - Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione anche nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici e privati.

E' eletto dall'Assemblea e rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale. E' rieleggibile.

Il Segretario Generale propone al Presidente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale. Predispose gli atti sui quali il Consiglio Nazionale e' chiamato a deliberare e li illustra nelle riunioni dell'organo.

Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione ed in particolare:

- provvede all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico e economico;
- provvede alla nomina ed alla sostituzione dei delegati regionali;
- dirige l'attivita' degli uffici nonche' di eventuali uffici o sedi di rappresentanza e delegazioni regionali, definendone l'organizzazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, presentando al Consiglio Nazionale le proposte di bilancio preventivo e di quello consuntivo.

#### **Art. 11 - Esercizio Finanziario**

##### **- Bilancio e avanzi di gestione -**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.



Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale adotta la proposta di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci da convocarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'associazione non puo' distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative, onlus o enti simili senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad uso direttamente comune, salvo che una parte di essi non siano destinati ad incremento del patrimonio dell'associazione.

**- Art. 12 - Scioglimento dell'associazione -**

L'Associazione oltre che nei casi di legge, si estingue per volonta' dei soci, per il venir meno dei soci a causa di recesso o di esclusione, per impossibilita' di raggiungimento dei suoi scopi e/o per mancato funzionamento dell'assemblea.

In caso di estinzione dell'associazione, l'assemblea dei soci nomina uno o piu' liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni dell'associazione che residuano, dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa od onlus oppure a fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

**- Art. 13 - Rinvio-Norme applicabili -**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge anche in tema di vigilanza, di associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti Codice Civile).

in originale firmato:


FRANCESCO PINTO

ARTURO MANERA

ANDREA TOSI NOTAIO

\*\*\*\*\*

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me  
Notaio in data 28/9/2010



# **ACCORDO CONSORTILE**

## **MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.
2. La Centrale di Committenza ha sede presso ASMEL Consortile e opera con sedi regionali, con Presidi territoriali e presso ciascuno degli enti aderenti.
3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ASMEL -Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate.
4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
  - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;
  - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi in posti essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art.328 del DPR n. 207/2010.
5. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

### **Art. 2 - Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto**

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
  - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
  - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
  - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
  - gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
3. La Centrale di committenza predispose tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
  4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
  5. Compete in ogni caso all'Ente aderente.
    - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
    - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
    - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
    - disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

### **Art. 3 - Attività e servizi aggiuntivi**

1. La Centrale di committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
  - a) Portale dei servizi di e-procurement ASMECOMM;
  - b) supporto tecnico-legale in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
  - c) archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
  - d) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e allo sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

### **Art. 4 - Risorse finanziarie**

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza:
  - a) a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici (secondo i parametri definiti dal D.M.E.F. 23 novembre 2012);
  - b) a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso;
  - c) sul Quadro Economico di Progetto.
3. Nei casi di mandato alla Centrale per la gestione dei sub-procedimenti di gara, i costi dell'Autorità di Gara sono imputati secondo gli scaglioni tariffari approvati dall'organo amministrativo della Centrale di Committenza.

### **Art. 5- Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti**

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, la programmazione annuale delle attività di committenza a favore degli enti soci, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

#### **Art. 6 - Entrata in vigore e durata**

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell'ASMEL Consortile.

#### **Art. 7 - Controversie e recesso**

1. Ogni controversia eventualmente insorgente ASMEL Consortile e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
3. Il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.

#### **Art. 9 - Disposizioni conclusive**

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.



## “Centrale di committenza”

Consiglio Comunale del 30/01/2015

Osservazioni del Gruppo Consiliare Positivo SI Cambia in merito al punto n.2 all'O.d.G. “Accordo consortile relativo all’istituzione e funzionamento di una Centrale di Committenza, ai sensi dell’artt.33 comma 3bis del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii.” con dichiarazione di voto.

A 24 h da questa seduta del Consiglio Comunale, Sala Consilina incassa il “no” di Sanza ad istituire una Centrale di committenza congiunta. Così all’ultimo giorno prima della scadenza del termine per l’istituzione delle Centrali di committenza, non essendo riusciti a coinvolgere nessun comune limitrofo e solo per ripiego (non perché invece spinti dalla maggiore convenienza o dalla maggiore trasparenza dell’adesione) ci accodiamo mestamente alla ASMEL, scrivendo nel curriculum della città di Sala Consilina una nuova sconfitta: al nostro attivo avremo il diniego di almeno due Comuni a voler aderire a una Centrale di Committenza con Sala come capofila.

Sala Consilina Città dei servizi, Città degli orti, Città del commercio, Città capofila del Vallo di Diano, vero? Certo, i servizi spariscono nel vuoto politico, gli orti erano e restano splendide iniziative private senza alcuna programmazione e promozione, il commercio è attivissimo solo nella concorrenza al ribasso dei proprietari di locali commerciali sfitti, infine il ruolo di Capofila nel quale non lavoriamo per uno STO, non abbiamo una centrale di committenza da noi guidata.

Siamo in totale balla degli eventi, trascinati in quest’aula dalle scadenze obbligate per legge, nessuna idea di futuro, nessuna comunione di intenti, senza nessuna capacità di proposta e di progettazione, sicuramente senza una linea politica da seguire.

In conferenza capigruppo siamo stati informati della Centrale di Committenza da fare col comune di Sanza; abbiamo avuto una bozza di convenzione, cui però è seguito il NO del Comune sanzese. Successivamente abbiamo saputo che il tentativo si stava facendo con Montesano, che però ha rifiutato. Dunque siamo giunti in Commissione Permanente (il giorno prima del Consiglio) per sapere che avremmo aderito ad ASMEL. Mentre altri comuni hanno da tempo aderito ad ASMEL potendone valutare vantaggi e svantaggi, Sala aderisce all’ultimo minuto e per ripiego.

Motiviamo il nostro voto contrario perché non possiamo essere favorevoli a una delibera della quale non abbiamo capito i meccanismi, non abbiamo potuto approfondire e leggere i documenti, e soprattutto alla quale il Comune di Sala Consilina si sottopone senza aver scelto in modo consapevole, ma solo perché costretta da scadenze di legge.

30 Gennaio del 2015

I consiglieri di Positivo SI Cambia:

Pinto Erminia

Santarsiere Antonio